



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 57

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:
Medici competenti: Gare di
appalto al ribasso per il servizio
di sorveglianza sanitaria

FNOMCEO 13/07/10
RGP.0007472 2010
CI. 01.09.01/1

Cari Presidenti,


facendo seguito alla comunicazione n. 20 del 10 marzo 2010 si ritiene opportuno segnalare che questa Federazione ha reiterato la propria posizione presso le sedi istituzionali (All. n. 1).

A seguito di ciò il Ministero della Salute con nota del 18 giugno 2010 ha risposto, accogliendo le istanze della FNOMCeO (All. n. 2).

Pertanto, stante quanto suesposto, tutti gli Ordini provinciali sono tenuti nell'ambito della propria competenza territoriale a vigilare ed a intervenire qualora enti locali, pubbliche amministrazioni e aziende continuino ad indire gare al ribasso aventi ad oggetto prestazioni sanitarie mediche.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



All. n. 2

All. n. 1



FNOMCeO

Il Presidente

FNOMCEO 12/04/10
RGP.0004077 2010
CI. 15.01/13

PROF. FERRUCCIO FAZIO
MINISTRO DELLA SALUTE
segreteriafazio@sanita.it
fax - 0659945609

ON. MAURIZIO SACCONI
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
segreteriaMinistroSacconi@lavoro.gov.it

PROF. RENATO BRUNETTA
MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
r.brunetta@governo.it

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - gare di appalto al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni - richiesta apertura tavolo tecnico.

Illustre Ministro,

questa Federazione che è un ente pubblico esponenziale dell'intera categoria medica ha espresso a più riprese forti elementi di criticità in ordine alla prassi consolidata di indire gare di appalto al ribasso per l'affidamento del c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni".

Si rileva innanzitutto che nell'ambito del nuovo sistema di prevenzione disegnato dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni ruolo preminente, anche ai fini della valutazione dei rischi e delle interferenze e ai fini della attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, è assegnato al medico competente.

Il medico competente svolge funzioni di integrazione del sistema organizzativo complessivo della "sicurezza" dei luoghi di lavoro, essendo titolare di obblighi anche "operativi" e fondamentali nella gestione integrata del "sistema sicurezza".

Le preoccupazioni di questa Federazione rivestono esplicitamente aspetti di carattere deontologico, professionale e correlativamente di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Giova infatti rilevare che appare discutibile che le prestazioni professionali del medico competente siano equiparate ad un servizio; al tempo stesso in ordine a tale prassi si sottolinea che il D.Lgs. 163/06 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede all'art. 2, comma 2, che il principio di economicità possa comunque essere derogato ove si tratti di materia inerente alla

tutela della salute.

L'indizione di bandi di gara al ribasso per il "servizio di sorveglianza sanitaria" da parte di imprese private e di pubbliche amministrazioni si pone di conseguenza in contrasto con l'elaborazione di corrette procedure per l'adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa Federazione ritiene che l'utilizzo del criterio del prezzo più basso in luogo dell'offerta più qualificata comporta il rischio di scelte che vanno a scapito della qualità della prestazione professionale e correlativamente della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Si rileva peraltro che nella gran parte dei bandi al ribasso indetti da imprese e da pubbliche amministrazioni sia già contenuto il protocollo sanitario da applicare e ciò in violazione della normativa vigente che prevede che sia il medico competente, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a determinare il relativo protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Si precisa inoltre che nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione debbano essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che tali costi non debbano essere soggetti a ribasso.

Con riferimento alle gare di appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria e i relativi connessi aspetti deontologici si precisa che l'art. 54, comma 1, del codice di deontologia medica prevede che "nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati".

La disposizione di cui sopra deve poi essere posta in correlazione con l'art. 70 dello stesso codice che reca norme in materia di qualità delle prestazioni e dispone che "il medico dipendente o convenzionato debba esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato".

Si rileva quindi che la fattispecie indicata in oggetto, oltre a creare un conflitto tra norme giuridiche e norme deontologiche, appare lesiva dell'interesse primario e costituzionalmente rilevante della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Pertanto, stante quanto suesposto, si chiede l'intervento della S.V. al fine di una attenta riflessione in ordine ad una prassi consolidata, di indire gare di appalto

al ribasso per il c.d. "servizio di sorveglianza sanitaria", che, violando gli aspetti deontologici, pone una serie minaccia ad una efficace attività di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Riteniamo infine che i delicati temi sollevati rendono assolutamente necessaria la costituzione, in pieno spirito collaborativo, di un tavolo tecnico sulle modalità e procedure di affidamento degli incarichi di "sorveglianza sanitaria" nei luoghi di lavoro che dovrebbe vedere coinvolti rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e della FNOMCeO al fine di conseguire una efficiente rete di servizi professionali ed una efficace tutela del diritto alla sicurezza dei lavoratori.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Amedeo Bianco". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "FEDERAZIONE ITALIANA" at the top and "FNO MCE O" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo or emblem.

ALL. 2

2A

Ministero della Salute

DGPREV

0028039-P-18/06/2010



71175511

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

SANITARIA

Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita -
radioprotezione

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Al presidente della FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo n 80/A
00192 ROM A

Registro-classif:

DGPREV.II/P/2010/.....

FNOMCEO 22/06/10

RGP.0006843 2010

Cl. 04.13.01/2.6

OGGETTO: Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -
Gare di appalto al ribasso per il servizio di sorveglianza
sanitaria - Richiesta apertura tavolo tecnico.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, di apertura di un tavolo tecnico, pur manifestando al riguardo ampia disponibilità, si rappresenta tuttavia che gli aspetti attinenti ai costi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso, riferibili anche ad appalti del servizio di sorveglianza, risultano già chiaramente disciplinati dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008.

In particolare nella predisposizione di gare d'appalto il comma 6 del sopra citato articolo dispone che gli enti sono tenuti in ogni caso a valutare che il valore economico sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza e che, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, tale costo sia congruo rispetto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva dello specifico settore o, in mancanza, dal contratto collettivo del settore più vicino.

Ne consegue che i compensi dei sanitari che dovranno assicurare il servizio oggetto della gara d'appalto non possono subire ribassi tali da renderli non in linea con i compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con relativa salvaguardia anche del decoro professionale.

Altrettanto inequivocabile, a tutela della qualità delle prestazioni, risulta essere la condizione che i protocolli sanitari da applicare nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono

stabiliti dal medico incaricato di assicurare tale prestazione (sia esso dipendente o collaboratore di una struttura pubblica o privata o libero professionista) in funzione sia dei rischi specifici, sia degli indirizzi scientifici più avanzati, stante al riguardo le previsioni della lettera b del comma 1 dell'articolo 25 del decreto 81/2008.

Ulteriori elementi chiarificatori possono essere tratti anche dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.5/2008 del 8 ottobre 2008.

Tale determinazione, avente come oggetto l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici, con riferimento al ribasso nelle gare d'appalto prevede testualmente che : *“Il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate.”*

Da quanto sopra riportato appare evidente che il c.d. “servizio di sorveglianza sanitaria” non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso.

Il Direttore dell'Ufficio II°
Dr. Giancarlo Marano

